



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 Novembre 2024, n. 8838: VIA – differenza tra proroga VIA e rinnovo VIA

Il Consiglio di Stato affronta, respingendolo, l'appello di una ditta attiva nella gestione di un parco eolico contro il diniego di proroga della VIA relativa alla realizzazione di 6 aerogeneratori.

La ricorrente aveva rimarcato la differenza tra proroga e rinnovo della VIA per sostenere come la Provincia avesse "confuso" i due meccanismi, denegando la proroga a seguito di un esame che poteva legittimarsi solo in relazione ad una domanda di rinnovo: a detta della ricorrente, cioè, la Provincia avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica della sussistenza di eventuali elementi (giuridici e fattuali) nuovi, prodottisi medio tempore, tali da giustificare una modifica del precedente regime, nell'ambito di una valutazione solo *"dell'an della protrazione dell'efficacia temporale del provvedimento originario e non invece del quomodo dell'azione amministrativa"*.

Il Consiglio di Stato rimarca, a sua volta, la distinzione tra proroga e rinnovo/rinnovazione, ma per giungere a confermare la legittimità del provvedimento di diniego oggetto di impugnazione.

La proroga, secondo il Consiglio di Stato, è istituto di carattere generale atto a garantire "elasticità ed efficienza all'azione amministrativa, in quanto consente all'Amministrazione di estendere l'efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l'intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico coinvolto", atteggiandosi ad atto formalmente separato solo sul piano formale, poichè "sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario": il suo focus è, quindi, solo "l'opportunità di prolungare l'efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario", alla luce di un accertamento della *"non addebitabilità della mancata realizzazione dell'opera autorizzata nel termine previsto alla responsabilità del soggetto richiedente, nonché l'inesistenza di mutamenti del contesto ambientale e normativo tali da escludere la possibilità di estendere l'efficacia temporale dell'originaria valutazione positiva"*.

Al contrario, invece, "la rinnovazione" dell'atto amministrativo presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell'interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l'adozione di un nuovo provvedimento".

Il Consiglio di Stato osserva che tale distinzione è resa evidente dall'art. 25 del Dlgs 152/2006, che assegna all'interessato due opzioni operative ben differenziate in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA: o la richiesta, in via preventiva, della proroga oppure, successivamente alla scadenza, la richiesta di rinnovo.

Con la proroga, quindi, è chiesta una valutazione focalizzata sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA e si attiva un "procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l'efficacia temporale dell'atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento".

Nel caso concreto, la Provincia aveva fatto riferimento proprio all'evoluzione del quadro normativo (differenza sostanziale tra il precedente PUTT, sotto la cui vigenza era stato adottato il parere di VIA ed il nuovo PPTR), in base al quale la realizzazione dei 3 generatori "superstiti" rispetto ai 6 già autorizzati sarebbe stata "inopportuna" perchè la disciplina derivante dalla definitiva approvazione del PPTR e la necessità di perseguire gli obiettivi in esso indicati come prioritari risultavano ormai di ostacolo alla concreta installazione di tali turbine nel sito progettato".

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202106165&nomeFile=202408838_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202106165&nomeFile=202408838_11.html&subDir=Provvedimenti)

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024
